

Allegato “B” al n. 31138/15379 di Repertorio

STATUTO
della
FONDAZIONE
“FONDAZIONE ITALIANA DIABETE ETS”

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata
“Fondazione Italiana Diabete ETS”
per brevità anche **“FID ETS”**. Di tale denominazione comprensiva dell’acronimo
“ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Legnano**.
La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo 3.2
In particolare la Fondazione si propone di: sostenere la ricerca scientifica, clinica e di base, in collegamento con università, enti di ricerca nazionali ed internazionali e altre fondazioni per trovare una cura definitiva al diabete di tipo 1; migliorare la condizioni di vita dei pazienti affetti da diabete mellito e dei loro familiari; favorire la comprensione della malattia in chi non la conosce e una corretta valutazione della gravità della stessa; essere un punto di riferimento non solo per i ricercatori, ma anche per i malati di diabete di tipo 1, affinché possano entrare in contatto e relazione diretta con la ricerca, conoscerne gli ultimi e più promettenti sviluppi ed essere maggiormente consapevoli degli strumenti terapeutici a disposizione oggi e nel futuro, in modo da poter vivere una vita piena e completa, seppur complessa.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) h), u) e w), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- svolgere attività di ricerca scientifica nel campo del diabete di tipo 1;
- coordinare le esperienze cliniche e i risultati della ricerca scientifica in questo campo;

- svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria destinata ai malati di diabete di tipo 1 e ai loro familiari;
- intervenire nel campo dell'educazione terapeutica;
- realizzare promuovere iniziative di formazione ed educazione rivolte ai giovani diabetici;
- realizzare e promuovere iniziative volte a favorire un pieno e soddisfacente inserimento dei giovani diabetici nella normale vita sociale, di studio e lavorativa;
- sostenere progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale con finanziamenti assegnati a progetti di ricerca oppure con risorse finanziarie proprie e/o raccolte appositamente, impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;
- promuovere collaborazioni con associazioni di pazienti tese a massimizzare i risultati degli interventi volti a favorire l'educazione e socializzare dei pazienti.
- organizzare e promuovere eventi ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, incontri, campagne, conferenze dibattiti, convegni e congressi inerenti gli scopi della Fondazione;
- organizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione del personale scolastico a contatto con i bambini e i giovani diabetici e dei professionisti preposti all'addestramento alla pratica sportiva giovanile;
- ricevere ed assegnare borse di studio, premi, stages presso istituzioni italiane o straniere, nonché organizzare corsi di specializzazione per ricercatori e operatori sanitari;
- promuovere, realizzare e pubblicare studi e ricerche;
- interagire con le istituzioni locali e nazionali per promuovere l'attività di ricerca scientifica e la salute pubblica nel campo del diabete di tipo 1.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fonti di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da lasciti, legati, donazioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati;
- c) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- d) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, incluso il Presidente. come segue:

- a) sono Membri a vita i Fondatori Nicola Zeni ed Alessia Fugazzola e i loro successori designati ai sensi del successivo articolo 5.2;
- b) gli eventuali restanti componenti sono designati dai Membri a vita di cui alla precedente lettera a) nel limite massimo di cui sopra.

6.2 Nel caso di decadenza, permanente impedimento, decesso o rinuncia alla propria posizione da parte dei membri a vita di cui al precedente 5.1 lett. a), ciascuno di essi potrà designare la persona (che assumerà a sua volta la qualifica di Membro a vita ai

sensi del presente statuto) destinata a sostituirlo nel tempo nella sua posizione per tutte le prerogative a lui attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 6.1 lett. b) restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina e sono rileggibili. Qualora vengano nominati dei consiglieri nel corso del mandato, questi scadranno, in ogni caso, con gli altri componenti già in carica. I Membri a Vita con decisione unanime possono in ogni caso revocare i singoli membri del consiglio di cui al precedente art. 5.1 lett. b) qualora sussista una giusta causa e/o qualora abbiano violato obblighi di legge o doveri di lealtà e correttezza.

6.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, revoca, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi della precedente art. 6.2 lett. b), i Membri a vita potranno nominare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il sostituto se nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.6 In caso dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Membro a vita, senza che lo stesso abbia designato un successore ai sensi del precedente 6.2, il Membro a vita in carica potrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione che assumerà a sua volta la qualifica di Membro a vita ai sensi del presente statuto.

6.7 Qualora vengano meno tutti i membri a vita senza che gli stessi abbiano designato dei successori, la nomina del Consiglio di Amministrazione spetterà al Consiglio in scadenza.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi strategici dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) può nominare il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- k) può nominare il Direttore Generale, determinandone le funzioni;

- l) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nomina i membri del Comitato Scientifico;
- n) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- o) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- p) delibera le modifiche allo statuto;
- q) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni

7.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da almeno due dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Vice Presidente della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante

mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Al Presidente spetta in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione delle attività della Fondazione.

9.6 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Direttore Generale

10.1 Il Direttore Generale, se nominato, pone in essere le attività richieste per l'attuazione dei programmi e progetti al medesimo attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore Generale poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 Il Direttore Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Articolo 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12

Comitato Scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico, i cui componenti sono scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione. Il funzionamento del Comitato e la sua composizione sono disciplinati da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività di Ricerca della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione in ambito medico-scientifico.

12.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

12.4 Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

12.5 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13

Compensi per le cariche sociali

13.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni in base a delibera assunta con il voto favorevole della totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

13.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché al Direttore Generale e agli altri dirigenti e/o direttori di funzione.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Operazioni straordinarie

15.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 16

Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17
Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Nicola Zeni
Alessia Fugazzola
Monica De Paoli